

ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL

STATUTO

Titolo 1°

- Art 1 Costituzione e Denominazione
- Art 2 Articolazioni regionali e provinciali o territoriali
- Art 3 Soci di Diritto
- Art 4 Soci
- Art 5 Durata
- Art 6 Scopi e attività

Titolo 2 °

- Art 7 Organi sociali
- Art 8 Assemblea
- Art 9 Comitato Esecutivo
- Art 10 Presidente
- Art 11 Vicepresidente
- Art 12 Segretario
- Art 13 Collegio Sindacale
- Art 14 Collegio dei Probiviri

Titolo 3°

- Art 15 Patrimonio sociale
- Art 16 Esercizio finanziario

Titolo 4°

- Art 17 Norme transitorie

Titolo 5°

- Art 18 Disposizioni relative al tesseramento
- Art 19 Disposizioni finali
- Art 20 Norma di Rinvio

TITOLO 1°

ART 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL, anche denominata per brevità ALS MCL. Essa è un'associazione di carattere nazionale, con sede in Roma, promossa e realizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e nelle sue attività opera in totale conformità ai principi e agli indirizzi del movimento promotore.
2. Gli organismi dell'ALS MCL, si raccordano con quelli del MCL, nella reciproca autonomia associativa, per individuare strategie e politiche unitarie, secondo le linee di indirizzo deliberate da MCL, al fine di vedere affermata nella realtà la solidarietà fra i

lavoratori di ogni appartenenza sociale e l'abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

ART 2. ARTICOLAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI O TERRITORIALI

1. L'ALS MCL si articola in ALS MCL regionali e provinciali o territoriali.

Le ALS MCL regionali, provinciali o territoriali operano in piena autonomia organizzativa e patrimoniale, hanno rappresentanza legale, sono regolate da propri statuti e regolamenti che devono attenersi alle norme contenute in quelle nazionali, provvedendo al necessario adeguamento. Le norme in contrasto sono nulle e, nelle more, si applicano quelle del presente statuto. La competenza a dichiarare il contrasto è del Collegio dei Probiviri nazionali, anche su iniziativa della presidenza nazionale.

ART 3. SOCI di DIRITTO

1. E' socio di diritto il Movimento Cristiano lavoratori, in quanto promotore.
2. Sono altresì soci di diritto L'ALS MCL regionali e provinciali o territoriali.

ART. 4 SOCI

1. E' possibile l'adesione all'ALS MCL di organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello nazionale nel settore immigrazione che manifestano la volontà di associarsi che ne condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano per la loro realizzazione. Rimane inteso che qualora l'adesione dovesse essere deliberata dai competenti organi, rimane l'obbligo per i singoli associati di aderire personalmente all'ALS MCL.

2. L'adesione è a tempo indeterminato, salvo l'eventuale recesso o l'esclusione.

3. L'ammissione degli aspiranti soci è deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente.

4. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dal Comitato Esecutivo nazionale, salvo eventuali aggiunte deliberate dai Comitati Esecutivi territoriali.

5. I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'Associazione che ne attesta l'adesione;

6. Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste sull'ordine del giorno.

7. L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente, per:

- Mancato versamento della quota associativa;
- Grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- Attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, danneggiamenti materiali e morali.

Il provvedimento di esclusione va notificato tempestivamente all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Avverso il provvedimento di esclusione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probi

Viri territorialmente competente.

Nei casi di inerzia tra Comitati Esecutivi territorialmente competenti, sono tenuti ad intervenire, con le stesse procedure, i Comitati Esecutivi regionali o il Comitato Esecutivo nazionale.

L'esclusione per morosità comporta l'obbligo per il socio escluso del versamento delle quote dovute fino al provvedimento di esclusione, oltre al soddisfacimento di ogni obbligazione dallo stesso assunta, nella qualità di socio.

ART. 5 DURATA

1. L'ALS MCL ha durata illimitata, promuove iniziative di solidarietà sociale e, non persegue finalità di lucro, neanche in forma indiretta e per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di prestazioni personali e volontarie.
2. Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle ONLUS e dalla legge 383 del 7 dicembre 2000 sull'associazionismo di promozione sociale.

ART. 6 SCOPI E ATTIVITA'

1. L'ALS MCL è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, della non violenza, nella salvaguardia del creato, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati.
Le attività dell'ALS MCL, sono orientate alla crescita di una coscienza di fratellanza e amicizia tra i popoli, l'associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l'emarginazione attraverso l'interazione dei gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno.
2. L'Associazione svolge le seguenti attività a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia:
 - favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri per fini sociali e culturali;
 - assistenza legale per la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;
 - servizi di consulenza, informazione, corsi di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
 - promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
 - promuovere iniziative politiche e sociali per soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela di donne e minori, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa
 - realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;

- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee al fine di garantire le esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative; all'uopo si avvale dei servizi del Patronato SIAS e del Centro di Assistenza Fiscale CAF-MCL s.r.l., previa la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- promuovere e congressi, convegni, studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- pubblicazioni specifiche ed attività informative a carattere nazionale;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

TITOLO 2°

ART. 7 ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione :

- L'Assemblea;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri.

ART. 8 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da 9 rappresentanti del Movimento cristiano Lavoratori, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2 e delle strutture associate in base all'art. 4.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, con un preavviso di 20 giorni.

3. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Comitato Esecutivo, di un terzo degli associati, oppure del Collegio dei Sindaci. La richiesta deve essere inviata al presidente, che convoca l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
- Eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- Approvare il programma di attività proposto dal Comitato;

- Approvare il bilancio preventivo;
 - Approvare il bilancio consuntivo.
5. Spetta inoltre all'Assemblea:
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - Deliberare entro il 30 giugno di ogni anno sul consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre sul bilancio di previsione dell'anno successivo;
 - Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo fax almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati.
7. Nella convocazione deve essere indicato:
- Il luogo, l'ora e il giorno della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione;
 - L'elenco degli argomenti da trattare.
8. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti dell'assemblea stessa.
9. Ogni associato ha diritto a un voto esercitato anche mediante delega.

ART. 9 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo nazionale è l'organo esecutivo dell'ALS MCL. Esso viene eletto per dall'Assemblea, è composto membri eletti dall'Assemblea nel numero da essa stabilito. Dai seguenti componenti di diritto:
- La responsabile del coordinamento Donne Immigrate
 - Il responsabile dell'Ufficio Immigrazione del Patronato SIAS
 - Il responsabile della Commissione speciale per il settore delle politiche immigratorie del MCL
2. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo fax almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 7 entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la

presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- Elegge il Presidente;
- Vice Presidente;
- Elegge il Segretario;
- Elegge la responsabile del coordinamento donne immigrate che farà parte di diritto del Comitato esecutivo;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Propone modifiche di norme statutarie per sopravvenute disposizioni di legge;
- Predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati da Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Delibera, sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Determina la quota di adesione annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'ALS MCL, che è presidente dell'assemblea e del comitato è eletto da quest'ultimo e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'ALS MCL nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte a terzi e sta in giudizio.
3. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. Nel caso di assenza, di impedimento o cessazione, le relative funzioni vengono svolte dal vicepresidente.

ART. 11 VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente viene eletto dal Comitato Esecutivo e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, svolge le funzioni di questo.

ART. 12 SEGRETARIO

1. E' nominato dal Comitato esecutivo e coadiuva con il Presidente.
2. Provvede a redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali.
3. Predispone lo schema del bilancio preventivo che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e, del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
4. Provvede al disbrigo della corrispondenza.

5. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

ART. 13 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
2. E' composto da tre membri effettivi e due supplementi. Ad uno dei membri effettivi con un maggior numero di titoli e comprovata esperienza professionale, compete la Presidenza del Collegio.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
4. Redige annualmente per l'Assemblea la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti da Comitato.
5. Resta in carica quattro anni.
6. I componenti del collegio sindacale assistono ai lavori del Comitato e dell'Assemblea.

ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri dell'ALS MCL è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplementi eletti dall'Assemblea. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente che coordina i lavori e provvede alla sua convocazione.
4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, salvo l'osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto.
5. I ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.
6. Per i conflitti interni alle ALS MCL regionali e provinciali o territoriali, sono competenti in prima istanza i Collegi dei Probiviri delle ALS MCL regionali, contro cui è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri nazionale.
7. Inoltre ha competenza ha pronunciarsi sul contrasto con lo statuto nazionale di norme contenute negli statuti dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2.
8. Il Collegio dei Probiviri emette lodi e queste hanno immediatamente valore esecutivi e tutti gli organi dell'Ente sono tenuti a darvi applicazione.
9. Spetta al Presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate e agli altri organi tenute ad applicarle

TITOLO 3°

ART. 15 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'ALS MCL è costituito:

- dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dall'Assemblea;
 - da contributi degli associati, introiti, donazioni, erogazioni, lasciti comunque pervenuti, da tutti i beni mobili e immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati e da eventuali proventi di altre attività economiche.
2. I fondi vengono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunte del presidente e del segretario.

ART. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti a cura del comitato, i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea a maggioranza dei voti, sentito il parere del collegio sindacale.

TITOLO 4°

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. Per consentire la completa applicazione del presente statuto, che dovrà avvenire non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Associazione, tutte le competenze degli organi sociali previste agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 12, includendo quindi anche quelle relative alle modifiche statutarie, sono demandate ad un Comitato Esecutivo composto da cinque membri nominati dalla Presidenza nazionale del MCL; tale Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. In questa prima fase, la Presidenza nazionale del MCL nomina anche il Collegio sindacale ed il Collegio dei Probiviri, previsti rispettivamente agli articoli 13 e 14 del presente statuto.

TITOLO 5°

ART. 18 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO

1. Il tesseramento avrà validità ai fini dell'elezione degli organi statutari, soltanto a far data dal secondo anno successivo il suo effettivo avvio.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

- 1 L'Associazione può essere sciolta unicamente dall'Assemblea e deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.
- 2 Nel caso di scioglimento dell'associazione, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni senza scopi di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ALS MCL.

ART. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia vigenti all'atto dell'applicazione.